

Codice A1816B

D.D. 26 giugno 2020, n. 1650

R.D. n. 523/1904 (P.I. n. 6534) - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di intervento di miglioramento delle condizioni idromorfologiche del Fiume Bormida di Millesimo nei Comuni di Torre Bormida e Levice. Richiedente: Comune di Torre Bormida, via Umberto Maddalena, 16 - 12050 TORRE BORMIDA Istanza: 22/05/2020



ATTO DD 1650/A1816B/2020

DEL 26/06/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. n. 523/1904 (P.I. n. 6534) - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di intervento di miglioramento delle condizioni idromorfologiche del Fiume Bormida di Millesimo nei Comuni di Torre Bormida e Levice.
Richiedente: Comune di Torre Bormida, via Umberto Maddalena, 16 – 12050
TORRE BORMIDA
Istanza: 22/05/2020

In data 22/05/2020 il Comune di Torre Bormida, in qualità di Comune capofila, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione degli interventi indicati in oggetto.

All'istanza sono allegati gli elaborati del progetto definitivo-esecutivo, redatti dall'Ing. Bartolomeo Visconti – Studio Edes Ingegneri associati in Torino, in base ai quali è prevista la realizzazione dei seguenti interventi di competenza del Settore scrivente ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904:

- *Interventi di sistemazione e riordino idraulico-ambientale di un tratto di alveo del fiume Bormida da effettuarsi mediante: operazioni di pulizia, decespugliamento e taglio piante, interventi di riattivazione di paleoalvei con scavi e movimentazione materiale litoide presente in alveo, interventi di rimodellamento e consolidamento spondale con tecniche di ingegneria naturalistica*

Il progetto è stato approvato con Delibera della Giunta Comunale di Torre Bormida n. 15 del 07/05/2020 e con Delibera della Giunta Comunale di Levice n. 14 del 29/04/2020 pertanto non è necessario dar corso alle pubblicazioni di legge.

A seguito del sopralluogo effettuato da parte di un Funzionario di questo Settore, dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento, ai sensi del R. D. n. 523/1904, è ritenuta

ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Fiume Bormida.

La realizzazione dei lavori resta comunque subordinata all'osservanza delle prescrizioni, indicazioni e degli obblighi di seguito impartiti:

- *il taglio e la pulizia delle alberature all'interno delle porzioni di alveo attivo, intendendo come tali sia l'alveo monocursale attuale che gli alvei secondari da riattivarsi con la realizzazione degli interventi, trattandosi di manutenzione idraulica, potranno essere realizzati anche con ceduazione senza rilascio di matricine; all'interno dell'area golenale compresa tra i nodi A-B-C-D previsti in progetto e nella fascia dei 10 m a partire dal ciglio superiore di sponda, il taglio dovrà essere limitato alle sole essenze che si presentano fortemente inclinate o instabili e che possono cadere dentro l'alveo conservando le associazioni vegetali allo stadio giovanile; il taglio piante effettuato secondo la presente prescrizione assume una finalità di intervento di manutenzione idraulica ai sensi dell'art.37 bis del vigente Regolamento Forestale Regionale e come tale a valore demaniale nullo;*
- *nell'esecuzione degli interventi di scavo per la riattivazione degli alvei secondari ed in tutti gli interventi di ricalibratura della sezione di deflusso, dovrà essere evitato l'abbassamento dell'attuale quota di fondo alveo, nonché l'innalzamento della quota del ciglio superiore di sponda.*

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 17 della L.R. 23 del 28.07.08;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- la L.R. n. 40 del 14.12.1998 er s.m.i.;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i..

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Torre Bormida, ad eseguire i lavori in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi, necessari per la riapertura dei rami multipli, dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni d' alveo o di sponda; nella realizzazione degli interventi di riprofilatura spondale, sarà ammesso un modestissimo innalzamento dell' attuale quota del ciglio superiore di sponda solamente per l' esecuzione dei raccordi verticali fra le varie sezioni oggetto di sistemazione; resta vietata la realizzazione di veri e propri argini nonché l' asportazione del materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
3. durante la realizzazione degli interventi di pulizia, taglio e decespugliamento della vegetazione, necessari per la realizzazione degli interventi in progetto ed eventualmente per l' allestimento del cantiere, resta assolutamente vietata qualsiasi forma, anche temporanea, di accatastamento o deposito del materiale di risulta all' interno dell' alveo attivo e delle aree di possibile esondazione del corso d' acqua; il materiale dovrà essere immediatamente allontanato o cippato in loco;
4. fatta eccezione per il materiale legnoso proveniente dagli interventi di taglio e decespugliamento all' interno dell' alveo attivo necessari per la formazione del cantiere e di quelli autorizzati nel presente progetto come da prescrizioni in premessa, non potrà essere in alcun modo asportato materiale legnoso al di fuori delle zona di intervento senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; si ricorda che, ai sensi del R.D. 523, resta inoltre tassativamente vietata la rimozione delle ceppaie che sostengono le sponde;
5. le sponde interessate dall' esecuzione dei lavori, nonché tutte le opere idrauliche e pertinenze demaniali, eventualmente coinvolte dal cantiere, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d' arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d' acqua;
7. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall' autorizzazione stessa, entro il termine di **anni uno**, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l' eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l' inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
8. **il committente dell' opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo PEC l' inizio e l' ultimazione dei lavori**, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, **nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;**
9. l' autorizzazione si intende accordata con l' esclusione di ogni responsabilità dell' Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti autorizzati presenti in alveo nel tratto immediatamente a valle dell' intervento in programma (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d' acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d' alveo) in quanto resta l' obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d' imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
10. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell' alveo che delle sponde oggetto di sistemazione, al fine di favorire l' attecchimento degli astoni di salice ed il conseguente consolidamento spondale;
11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel

caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario;

12. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
13. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D. Lgs. n° 42/22004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n° 45/1989 vincolo idrogeologico, ecc.)
14. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia per quanto concerne gli adempimenti relativi alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe